

COPIA



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **15:00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

G I U N T A C O M U N A L E

sono presenti:

| | | |
|----------------------|-------------|----|
| BETTA ALESSANDRO | SINDACO | SI |
| BRESCIANI STEFANO | VICESINDACO | SI |
| GIRELLI SILVIA | Assessore | SI |
| MIORI STEFANO | Assessore | SI |
| RICCI TOMASO | Assessore | SI |
| TAVERNINI MARIALUISA | Assessore | SI |

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale **dott. Rolando Mora**.

Il Presidente, il signor **ing. Alessandro Betta, SINDACO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

Considerato che l'esperienza dei "protocolli di Legalita", conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto il 21 novembre 2000 dal Ministero dell'Interno e dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici), ora ANAC, hanno dimostrato che essi assumono una valenza significativa nella prevenzione della corruzione in quanto anticipano la soglia delle verifiche, rafforzano le aree di monitoraggio e consentono di estendere le cautele responsabilizzando maggiormente gli operatori del settore;

Considerato che, con l'inserimento del "Protocollo di legalità" nella documentazione di gara il Comune di Arco:

- a. formalizza il vincolo per sé e per gli operatori economici ad un comportamento conforme ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b. intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

Ritenuto pertanto di approvare tale protocollo in quanto strumento di contrasto della corruzione nell'importante e delicato settore degli appalti pubblici stabilendo l'utilizzo in ogni procedura indetta per l'affidamento di contratti pubblici di lavori/servizi e forniture d'importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti della normativa provinciale.

Visto che il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'integrità amministrativa del Comune prevede la possibile approvazione di un protocollo di legalità;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. ed in particolare l'articolo 28;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento non è stato espresso visto/parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il “Protocollo di Legalità” nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”, qui allegato alla presente sotto la lettera B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il suddetto protocollo sia reso pubblico attraverso il proprio sito internet dedicato all’“Amministrazione Trasparente” e sia utilizzato in ogni procedura indetta per l’affidamento di contratti pubblici di lavori/servizi e forniture di importo superiore a quello previsto per affidamenti diretti della normativa provinciale;
3. di comunicare la presente approvazione a ciascun dipendente, ai revisori del conto e al nucleo di valutazione;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e s.m..

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **11/01/2018** al **21/01/2018**.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **09/01/2018**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L e s.m.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco, **22/01/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Segreteria Generale – dott. Rolando Mora

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:

Dirigente Area Tecnica

Dirigente Area Servizi alla persona

Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 09/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando



Allegato A)
alla deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Allegato B)

alla deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' NELL'AFFIDAMENTO E
NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Questo Protocollo deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun operatore economico che partecipi ad una qualsiasi procedura indetta dal Comune di Arco per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.
2. La mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190, fatta salva l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 23 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
3. Questo Protocollo si applica a tutte le procedure di gara indette dal Comune di Arco, nonché all'esecuzione dei relativi contratti e costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.
4. Questo Protocollo stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Arco e degli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
5. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Arco impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Protocollo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Protocollo.

Articolo 2

Impegni per l'Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Comune si impegna a comunicare a tutti i concorrenti, con le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016, i dati più rilevanti riguardanti la gara e precisamente:
 - a) l'elenco degli operatori che hanno presentato offerta;
 - b) le singole offerte economiche presentate in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso o la graduatoria dei punteggi in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) l'elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (comunicando agli operatori economici direttamente interessati dal provvedimento anche la relativa motivazione);
 - d) le ragioni specifiche che hanno determinato l'aggiudicazione.

Articolo 3
Impegni per l'operatore economico

1. L'operatore economico con la sottoscrizione del presente Protocollo e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
 - a. si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura;
 - b. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
 - c. fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
 - d. fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna, in caso di aggiudicazione, a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto cui si riferisce il presente patto di legalità nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente;
 - e. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente si impegna agli obblighi indicati alle precedenti lettere c) e d);
 - f. si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale variazione negli organi societari, ivi comprese quelle degli eventuali subappaltatori, ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 2 dell'articolo 5.

Articolo 4
Sanzioni

1. L'operatore economico prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Protocollo, comunque accertato dal Comune, saranno applicate, previa contestazione scritta, le seguenti sanzioni:
 - a) esclusione dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione;
 - b) annullamento dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
 - c) fatta salva la valutazione del pubblico interesse da parte dell'Amministrazione, risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto;
 - d) in caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), escussione della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - e) in caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), responsabilità per danno arrecato all'amministrazione aggiudicatrice nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - f) applicazione del disposto dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle linee guida n. 6 di A.N.A.C. (delibera n. 1293 del 16 novembre 2016);
 - g) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

Art. 5
Clausola risolutiva espressa

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo l'operatore economico, con riferimento specifico alla singola gara e al contratto che ne consegue, si impegna a dare comunicazione tempestiva al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, all'Autorità giudiziaria ed alla Amministrazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. L'operatore economico prende atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P..
2. L'Amministrazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti dai seguenti articoli: 317 (*concussione*), 318 (*corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio anche aggravato ex art. 319-bis*), 319-ter (*corruzione in atti giudiziari*), 319-quater (*induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*), 322 (*istigazione alla corruzione*), 322-bis (*peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-bis (*traffico di influenze illecite*), 353 (*turbata libertà degli incanti*) e 353-bis (*turbata libertà del procedimento discelta del contraente*) del codice penale, connessi con il contratto o con la relativa procedura di gara.
3. E' fatta salva in ogni caso la valutazione del pubblico interesse riservata all'amministrazione aggiudicatrice.
4. Nei casi di cui ai punti 1. e 2. l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, il Commissariato per la Provincia di Trento, avuta comunicazione da parte dell'Amministrazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C., o della diversa determinazione a fronte della motivata valutazione circa il preminente interesse pubblico, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D. L. n. 90/2014 e s.m.
5. All'esercizio della clauola risolutiva espressa di cui ai punti 1. e 2. consegue l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 lettere d), e) ed f).

Art. 6
Durata

1. Il presente Protocollo di legalità (con le relative sanzioni applicabili) è valido e vincolante per l'operatore economico dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.

Art. 7
Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo fra Comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante/procuratore dell'impresa/società _____, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art.. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 (impegni per l'operatore economico), art. 4 (Sanzioni) e art. 5 (clausola risolutiva espressa).

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
